



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 13/10/2020

Info/145(R)/video RICICLA TV su "Assimilazione: una partita ancora aperta?" e su "...quali criticità per la raccolta e il trasporto?"

**VIDEO RICICLA TV SU
"ASSIMILAZIONE: UNA PARTITA ANCORA APERTA?"
"NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTO UR, QUALI CRITICITÀ PER LA RACCOLTA E
IL TRASPORTO?"**

Facciamo seguito a quanto già precisato nelle due infoAMIS, riportate in stralcio in calce, in merito alle modifiche prodotte dal Dlgs 166/2020 al Dlgs 152/2006 riguardo alla **questione della nuova definizione di rifiuti urbani e alla correlata dell'abrogazione dell'assimilazione**, che ha creato problematiche interpretative sui possibili riflessi, **a partire dal 1° gennaio 2021 data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla questione**, nelle attività di gestione rifiuti coinvolte.

A tal proposito si ritiene interessante **riportare i link del video** relativo al faccia faccia, organizzato da Ricicla TV, "*Assimilazione la partita è ancora aperta?*" tra Barbara Gatto, Responsabile Green Economy di CNA e Francesco Sicilia, Direttore UNIRIMA, che spiegheranno le loro posizioni e impressioni positive e negative sulla nuova normativa destinata ad avere indiscutibili impatti sugli spazi di gestione pubblica o privata (nel caso di avvio al recupero), e, di conseguenza sulla TARI, oltre che riflessi sulle imprese private di trasporto rifiuti, quali anche quelle in merito alla necessità di modifica di iscrizione all'Albo gestori per il trasporto degli stessi rifiuti prima speciali ora divenuti urbani.

<https://www.ricicla.tv/assimilazione-la-partita-ancora-aperta>

Anche il secondo video "*Nuova definizione di rifiuto UR, quali criticità per la raccolta e trasporto?*", relativo all'intervista della consulente Tiziana Cepis, affronta brevemente le criticità della nuova normativa per gli operatori del settore.

<https://www.ricicla.tv/nuova-definizione-rifiuto-ur-quali-criticita-raccolta-trasporto>

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Info/132(R)/2° "pillola" revisione 152/2006: Definizione di rifiuti urbani coordinata con la TARI e deposito temporaneo prima della raccolta

Data:Tue, 22 Sep 2020 16:55:12 +0200

Mittente:Associazione Amis <info@amisrifiuti.org>

**2° “PILLOLA” SULLE MODIFICHE AL DLGS 152/06 PRODOTTE DAL DLGS 166/2020
(continua):**

- **TARI MODIFICATA PER COORDINARLA CON LA NUOVA DEFINIZIONE DI “RIFIUTI URBANI”. ESCLUSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE SCELGONO L’OPERATORE PRIVATO CON DESTINAZIONE RECUPERO.**

Facciamo seguito alla ns. precedente *Info/130(R)/Revisione normativa rifiuti-Le modifiche in pillole: sull’art. 183 “Definizioni”*(riportata in calce), per inviare, come anticipato, la seconda “pillola” di analisi dei punti più importanti di modifica al Dlgs 152/06 prodotta dalla Dlgs 166/2020 di attuazione della direttiva UE sui rifiuti.

(Per non appesantire troppo la lettura con una unica e lunga nota di commento si è scelto di riportare in rilievo, di volta in volta, le singole disposizione normative di maggiore interesse. Ci scusiamo se tuttavia la visione possa risultare frammentata, riservandoci poi gli approfondimenti sugli effetti della normativa ad ulteriori passaggi informativi e ad un seminario dedicato).

- **TARI MODIFICATA PER COORDINARLA CON LA NUOVA DEFINIZIONE DI “RIFIUTI URBANI”. ESCLUSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE SCELGONO L’OPERATORE PRIVATO CON DESTINAZIONE RECUPERO.**

Riprendendo da dove eravamo rimasti sulla **nuova definizione di rifiuti urbani** (v. sotto precedente infoAMIS che riporta il punto *b-ter*) del n. 9 dell’art. 1 del Dlgs 166/2020, a pag. 39 della Gazzetta allegata) , si evidenzia che la nuova definizione che ricomprende tra i rifiuti urbani anche quelli non domestici (tranne che quelli delle attività produttive), che sono di norma gestiti dal gestore pubblico individuato dal comune, **viene tuttavia corretta dalla modifica del comma 10 dell’art. 152/2006, relativo alla “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”** (v. pag. 55 del testo del dlgs 166/2020 in Gazzetta)

La modifica permette a quelle **utenze non domestiche** (elencate nell’allegato *l-quinques*, quali ad esempio, per citarne alcune: ipermercati, attività artigianali tipo botteghe, autofficine, negozi ecc ristoranti ecc.) **di conferirli, al di fuori del servizio pubblico, ad operatori privati, dimostrandone però la destinazione al recupero e in tal caso vengono esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.**

Il legislatore inoltre precisa che *“le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ai cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”*

Questa modica conferma con legge quanto fino ad ora lasciato alla discrezionalità dei Comuni o della giurisprudenza tributaria.

Ritorniamo sull’argomento per gli approfondimenti in merito alla valenza delle disposizioni coordinate sopra citate ai fini dei reali effetti sulle regole del mercato dei rifiuti

Per completezza si riporta integralmente il punto 12. Dell'art. 3 del Dlgs 166/2020:

" 2. Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma

1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilita' per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».

.....omissis.....

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto:Info/130(R)/Revisione normativa rifiuti-Le modifiche in pillole: sull'art. 183 "Definizioni"

Data:Tue, 15 Sep 2020 16:21:52 +0200

Mittente:Associazione Amis <info@amirifiuti.org>

CC:

**LE MODIFICHE IN PILLOLE AL DLGS 152/06 PRODOTTE DAL DLGS 166/2020:
COSA CAMBIA NELL'ART. 183 "DEFINIZIONI".
NELLA NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI I RIFIUTI DIVERSI DAI
DOMESTICI ASSIMILATI NON DAI COMUNI MA PER LEGGE**

Facciamo seguito alla ns. precedente *Info/129(R)/Revisione normativa rifiuti: Dlgs 116/2020: Recepimento direttiva rifiuti e imballaggi*, (in calce), per inviare, come anticipato, la prima "pillola" di analisi dei punti più importanti di modifica al Dlgs 152/06 prodotta dalla Dlgs 166/2020 di attuazione della direttiva UE sui rifiuti.

Partiamo **dalle modifiche relative all'art. 183 "Definizioni"** e, in particolare, entriamo subito dentro una questione di vivo interesse per il settore che è quella **dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani**, che, nella precedente versione del Dlgs 152, era stata lasciata per lunghi anni in balia dell'emanazione di un regolamento specifico, atto agognato ma che non ha poi visto mai luce e alla potestà regolamentare dei Comuni, creando confusione e disparità di trattamento fra gli operatori interessati.

Ora , al punto 9 *b-ter*) per "rifiuti urbani" (v. pag. 39 del Dlgs 166 in Gazzetta) si intende:

“ 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; ”

Entrambi gli allegati **L-quater** e **L-quinques** (v. pag. 76 della Gazzetta), che, si rileva, non sono affatto presenti nella Direttiva europea, identificano, in un elenco, il primo **i materiali** (es: carta, cartone ,rifiuti organici, plastica legno, imballaggio compositi e multi materiale, tessile, toner, ingombranti, vernici inchiostri, adesivi, resine detergenti e altri rifiuti anche indifferenziati) e i rispettivi CER che possono essere considerati rifiuti urbani, e il secondo **l'elenco delle attività produttive** per cui questa tipologia di rifiuti è considerata come rifiuto urbano.

Al punto *b-quinquies*) viene anche specificato che

“ la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; ”

Inoltre, **con la soppressione della lett. e)** dell'art 195 (v. punto 23 di pag. 46 della Gazzetta), relativa alla **potestà di assimilazione da parte dello Stato** (che doveva essere esercitata da un decreto mai emanato) e la successiva **soppressione e della lettera g) del dell'art. 198** (v. punto 24 , lett. b a pag 46-47 della Gazzetta), relativa alla **potestà di assimilazione dei Comuni**, per conclusione logica i rifiuti di alcune attività produttive diverse da quelli domestici vengono così "assimilati" (ora è usato però il termine "sono simili") agli urbani per legge. Ovvero non servono più il DM statale di riferimento e i regolamenti comunali.

Oltre alla questione assimilazione, citiamo alcune altre modifiche del Dlgs all'art. 183

"Definizioni" (v: pag 39-40 della Gazzetta) che consistono :

- **nell'aggiunta di alcune nuove definizioni**, tra le quali quella di rifiuti organici, di rifiuto da costruzione e demolizione, rifiuto alimentare, la definizione di regime di responsabilità estesa al produttore, di recupero di materia, di riempimento di compostaggio; cambia inoltre la definizione di gestione dei rifiuti urbani. Inoltre **nell'ambito della definizione di rifiuto urbano è stato precisato**, per fare finalmente chiarezza, **che non rientrano** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura della pesca, degli impianti di trattamento di acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, i fanghi da depurazione e i veicoli fuori uso o i rifiuti da demolizione e costruzione;

....omissis....